



DELIBERA N.	703
SEDUTA N.	143
DATA	24/09/2018

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. X

Oggetto: **Disciplina delle modalità per l'applicazione della decurtazione dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, c. 2 L.R. 13 marzo 1995, n. 23**


Il 24 settembre 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo	- Presidente	X	
Renato Claudio Minardi	- Vicepresidente	X	
Piero Celani	- Vicepresidente	X	
Mirco Carloni	- Consigliere segretario	X	
Boris Rapa	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Antonio Mastrovincenzo** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Massimo Misiti**.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA DECURTAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CARICA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, C. 2 L.R. 13 MARZO 1995, N. 23).

L'Ufficio di Presidenza

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 23/1995, così come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 34;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali che contiene il parere favorevole di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare le modalità per l'applicazione della decurtazione dell'indennità di carica dei consiglieri regionali prevista dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/95, contenute nell'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di comunicare ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale la presente deliberazione;
- di trasmettere il presente atto agli uffici competenti dell'Assemblea legislativa per i successivi adempimenti.

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa
(Antonio Mastrovincenzo)

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

L.R. 13 marzo 1995, n.23 e ss. mm. ed integrazioni;
L.R. 9 dicembre 2014, n. 34 e ss. mm. ed integrazioni.

Motivazioni:

Con la legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34 sono state apportate alcune rilevanti modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali", a decorrere dalla X legislatura regionale, tutt'ora in corso.

Tale legge ha introdotto, tra le altre, una disposizione che prevede l'applicazione di una decurtazione del 50 per cento dell'indennità di carica mensile nei confronti dei consiglieri regionali quando percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell'indennità di carica lorda, che su base annua è pari ad € 38.400 (€ 6.400 x 12 mesi / 2) alla data della presente deliberazione.

Secondo quanto disposto dall'articolo 2 della l.r. n. 23/1995, il superamento di tale limite di reddito deve essere dichiarato dai singoli consiglieri mediante autocertificazione, all'inizio di ogni legislatura entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, ad eccezione dei casi in cui i consiglieri si trovano in regime di aspettativa obbligatoria o facoltativa per l'esercizio del mandato ovvero di cessazione o sospensione dell'attività lavorativa a seguito dell'elezione a consigliere regionale. Il medesimo comma 2 stabilisce, altresì, che l'Ufficio di presidenza disciplina con proprio atto le modalità per l'applicazione della decurtazione.

La ratio della disposizione in questione è quella di scoraggiare lo svolgimento di attività lavorative durante l'esercizio del mandato elettivo.

Tutto ciò premesso, con la presente deliberazione l'Ufficio di Presidenza disciplina le modalità attuative del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 23/95, a tutt'oggi non definite con esplicito atto.

La struttura competente in materia di trattamento economico dei consiglieri, acquisite agli atti le dichiarazioni annuali dei consiglieri deve procedere alla verifica delle medesime, anche ai sensi della Delibera dell'Ufficio di presidenza n. 127/26 del 21.12.2015 "Approvazione delle modalità di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dai consiglieri e dagli ex consiglieri regionali ai sensi della L.R. n. 23/1995 – art. 71 D.P.R. n. 445/2000".

I consiglieri regionali, ai sensi e per gli effetti degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013 e della legge regionale n. 41/2012, sono, altresì, tenuti a presentare all'Assemblea legislativa, entro il medesimo termine della autocertificazione, e cioè il 30 settembre di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, che è oggetto di pubblicazione per estratto sul sito internet istituzionale.

La struttura competente, pertanto, procede, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione, al controllo delle dichiarazioni dei redditi dei consiglieri pubblicate sul sito istituzionale, chiedendo, in caso di necessità di eventuali approfondimenti, copia delle dichiarazioni integrali alla struttura competente dell'Assemblea, attualmente la P.O. Nomine.

Al fine della verifica dello svolgimento di attività professionali che comportano un reddito pari o superiore al 50 per cento dell'indennità di carica lorda annuale si evidenzia che la legge regionale n. 23/1995 al comma 2 dell'articolo 2 fa riferimento a un reddito lordo "da lavoro".



Pertanto, esclusi i casi di lavoro dipendente pubblico (che implicano obbligatoriamente l'aspettativa senza assegni del consigliere neo eletto), devono essere necessariamente considerate le fattispecie di lavoro privato, dipendente, autonomo o di impresa.

Nell'ambito di tali fattispecie, nella valutazione dei redditi eccedenti il limite imposto dalla legge regionale ai fini della decurtazione, si ritiene di dover escludere le seguenti tipologie, in quanto non riconducibili allo svolgimento di un'attività lavorativa in senso proprio:

- i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'articolo 49, comma 2, lett.a) e all'articolo 50, comma 1, lett. g), h), h bis) e i) del TUIR (tra i quali assegni vitalizi o indennità da cariche elettive, pensioni, ecc.), dichiarati nel Quadro C del modello 730;
- i redditi dei terreni e dei fabbricati (Quadri A e B o D);
- i redditi finanziari da dichiarare nel Quadro RT, ovvero i redditi da capitale (Quadro RM).

La struttura competente, all'esito della verifica delle autocertificazioni e delle dichiarazioni dei redditi presentate dai consiglieri annualmente, applica la decurtazione del 50 per cento sull'indennità di carica lorda mensile, laddove necessario, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine previsto per la verifica, procedendo ad eventuali conguagli, e ne dà comunicazione ai consiglieri regionali interessati.

Per i consiglieri ai quali sia stata applicata la decurtazione del 50 per cento e che nella dichiarazione annuale dichiarino un reddito inferiore al limite stabilito, si osservano le stesse modalità e termini per la cessazione dell'applicazione della decurtazione mensile.

L'addetta alla fase istruttoria
(Giuseppina Di Felice)

Il responsabile del procedimento
(Roberta Morichelli)

Parere del Dirigente del Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale. Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente
Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali
(Antonio Russi)

La presente deliberazione si compone di pagine di cui ... di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)



ALLEGATO A

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA DECURTAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CARICA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, C. 2 L.R. 13 MARZO 1995, N. 23).

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente atto disciplina le modalità per l'applicazione della decurtazione del 50 per cento dell'indennità di carica mensile spettante ai consiglieri regionali, in attuazione del comma 2, dell'articolo 2 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 così come modificato dalla l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Art. 2
(Dichiarazioni dei consiglieri ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. n. 23/95)

1. Agli effetti della applicazione della decurtazione dell'indennità di carica mensile nella misura del 50 per cento, ciascun Consigliere regionale presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) della l.r. n. 23/95, in cui dichiara di aver percepito o di non aver percepito, nell'anno precedente, un reddito lordo complessivo, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, pari o superiore al 50 per cento dell'indennità di carica annuale, fatti salvi i casi di esenzione dalla dichiarazione previsti dalla legge regionale.

Art. 3
(Esclusioni)

1. Ai fini dell'applicazione della decurtazione di cui all'articolo 2, comma 2 della l.r. n. 23/95, dalla valutazione del reddito complessivo dichiarato dai consiglieri sono escluse le somme derivanti dalle seguenti tipologie di reddito:
 - redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente, di cui all'articolo 49, comma 2, lett.a) e all'articolo 50, comma 1, lett. g), h), h bis) e i) del TUIR, dichiarati nel Quadro C del modello 730;
 - redditi dei terreni e dei fabbricati (Quadri A e B o D);
 - redditi finanziari dichiarati nel Quadro RT del modello 730, redditi da capitale, dichiarati nel Quadro RM.

Art. 4
(Controllo delle dichiarazioni dei consiglieri)

1. La verifica delle dichiarazioni di cui all'articolo precedente è effettuata dalla struttura competente in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali, anche ai sensi della Delibera dell'Ufficio di presidenza n. 127/26 del 21.12.2015 "Approvazione delle modalità di effettuazione dei controlli sulle



dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dai consiglieri e dagli ex consiglieri regionali ai sensi della L.R. n. 23/1995 – art. 71 D.P.R. n. 445/2000”.

2. La struttura competente procede, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione, al controllo delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, mediante confronto con le dichiarazioni dei redditi presentate dai consiglieri.

Art. 5
(Modalità applicative)

1. La struttura competente, in caso di superamento del limite di reddito, applica la decurtazione del 50 per cento sull'indennità di carica lorda mensile a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine previsto per la verifica, procedendo, laddove necessario, ai dovuti conguagli, e ne dà comunicazione ai consiglieri regionali interessati.
2. Per i consiglieri ai quali è stata applicata la decurtazione del 50 per cento si osservano le modalità e i termini di cui al comma 1 qualora dalla dichiarazione annuale presentata risulti un reddito inferiore al limite stabilito.

Art. 6
(Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni)

1. Qualora dai controlli effettuati emergano falsità nelle dichiarazioni, il Dirigente del Servizio competente provvede ad inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria, con indicazione dell'illecito penale e del relativo autore, e ad adottare, contestualmente, il provvedimento amministrativo di recupero delle somme indebitamente percepite.